

ACCORDO QUADRO
TRA
L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
E
LA REGIONE CAMPANIA

PER L'ESERCIZIO, IN FORMA ASSOCIATA E IN VIA SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO DI MOBILITA' E DI INTEGRAZIONE DEL COLLEGAMENTO INTERNO PORTO, TRAMITE AUTOBUS, E DELLA SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE DI CONNESSIONE E SERVIZI IN MOBILITA'

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (d'ora in poi denominata AdSP) con sede in Napoli al piazzale Pisacane, interno porto, cod.fisc. e p.iva 00705640639, nella persona del dr. Pietro Spirito, nato a Maddaloni (CE) il 20.04.1962, in qualità di Presidente;

E

Regione Campania - con sede in _____ P.I. _____, per la quale interviene nel presente atto _____ in qualità di _____ (di seguito, per brevità, denominata "Regione")

PREMESSO CHE

- Nell'ambito del sistema di mobilità regionale, il porto di Napoli assume una valenza determinante sia in quanto polo di attrazione dell'utenza turistica sul territorio sia in quanto punto nodale di accesso alla città di Napoli da parte dell'utenza pendolaristica e studentesca proveniente dalle isole del Golfo
- Nell'anno 2007 l'A.d.S.P. ha delocalizzato le unità traghetto per le isole del golfo di Napoli dal Beverello alla Calata Porta di Massa, istituendo un servizio di autotrasporto interno all'ambito portuale, mediante bus navetta;
- a seguito della scadenza contrattuale dell'appalto per il servizio bus navetta in ambito portuale, l'A.d.S.P. ha avviato una riflessione di ampio respiro, relativa all'assetto globale della mobilità portuale ed ha intrapreso un percorso di revisione dei servizi di trasporto, volto ad aumentare l'offerta disponibile e soprattutto a favorirne l'integrazione con gli snodi degli altri vettori esterni al porto
- Ad oggi, l'assetto dei collegamenti marittimi nel porto di Napoli è tale da aver determinato una significativa concentrazione di attività nella direttrice che si sviluppa tra

Piazzale Pisacane e Piazzale Angioino (scali marittimi di Porta di Massa e Molo Beverello), con un conseguente notevole incremento delle esigenze di mobilità dell'utenza all'interno dell'ambito portuale;

- E' emersa in particolare la necessità di istituire uno specifico servizio di trasporto all'interno del porto per il collegamento tra gli anzidetti scali marittimi, volto ad agevolare gli spostamenti degli utenti di provenienza o destinazione verso le isole, conseguendo risultati di economicità ed efficienza;

- La questione è stata affrontata anche in sede di audizione congiunta presso la terza e quarta Commissione Consiglio Regionale Campania Permanente del 31.12.16, nel corso della quale i rappresentanti delle comunità isolane, anche al fine di dare ampia tutela al principio della cd. "continuità territoriale", hanno ribadito la necessità di garantire la mobilità intraportuale ai pendolari che utilizzano entrambi gli approdi, soprattutto nelle ipotesi delle sospensioni delle corse dei mezzi veloci per condizioni meteo avverse;

- nel corso della riunione del tavolo tecnico del 28.2.17 tra i rappresentanti dell' A.d.S.P., dei Comuni isolani e della Regione sono state individuate le caratteristiche del servizio di autotrasporto da realizzare tra i due approdi passeggeri

- in uno spirito di collaborazione e cooperazione tra enti, la A.d.S.P. e la Regione Campania, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, intendono avviare una strategia comune di trasporto pubblico locale all'interno al porto di Napoli che soddisfi il predetto fabbisogno di mobilità a domanda debole, che assicuri la connessione tra il varco Immacolatella, il molo Beverello, il varco Pisacane ed agevoli la mobilità e l'interscambio tra vettori della propria generalità di utenti (pendolari, turisti, operatori portuali, ecc.) e, nel contempo, promuova anche la connettività virtuale, la connessione tecnologica e la fruizione di servizi in mobilità e per la mobilità;

- l'attuazione di detta azione strategica comune è in funzione della utilità e rilevanza, che le parti riconoscono, di contribuire reciprocamente allo sviluppo, al miglioramento ed all'integrazione multimodale degli spostamenti favorendo concrete e positive ricadute socio-economiche anche mediante la sperimentazione e l'adeguamento tecnologico;

- al fine dell'avvio della suddetta azione, la A.d.S.p. e la Regione Campania intendono avvalersi dello strumento dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/90 e ss.mm.ii. con cui disciplinare le attività in collaborazione e cooperazione e le risorse proprie, impiegate a fattor comune, per esercire un servizio integrato con il contemporaneo conseguimento dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto appresso:

ART. 1

La premessa è patto.

Con il presente Accordo la AdSP e la Regione Campania disciplinano le attività di collaborazione e cooperazione volte ad istituire un servizio di trasporto pubblico locale di mobilità intraportuale.

Le caratteristiche del servizio sono indicate nella scheda tecnica allegata al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante, elaborata congiuntamente dalle parti firmatarie e dai rappresentanti delle comunità isolate nel corso degli incontri tenutisi sul tema, come riportati in premessa.

Allo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia del servizio e tenuto conto della funzione della istituenda linea di trasporto, qualificabile come estensione del servizio minimo garantito ai pendolari da e per le isole del Golfo, le parti concordano che l'operatore economico cui affidare il servizio sia individuato dalla Regione Campania nell'ambito delle aziende TPL già titolari di contratto di servizio minimo su gomma.

ART. 2

Il presente Accordo costituisce l'avvio di una collaborazione che si attuerà concretamente tramite Accordo operativo in cui verranno definite e dettagliate le modalità di svolgimento del servizio di mobilità, la localizzazione degli spazi messi a disposizione dell'utenza del servizio, le rispettive responsabilità, i risultati attesi, le modalità e i termini di pagamento relativi al solo ristoro delle spese vive sostenute.

ART. 3

Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle attività connesse al presente Accordo, le Parti convengono di designare due nominativi quali Referenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo:

per la Regione: _____

per l'AdSP: **dr. Ugo Vestri** dirigente dell'Ufficio Security e PFSO del porto di Napoli.

I suindicati Referenti, con cadenza almeno semestrale, valuteranno avanzamenti e risultati delle attività in cui le Parti sono nel frattempo impegnate, e le eventuali nuove opportunità su cui cooperare e la possibilità di estendere ovvero ridurre gli ambiti della presente

collaborazione e della sua durata. Le parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del servizio previsto nel presente Accordo.

ART. 4

L'AdSP esprime interesse esplicito a sperimentare sulla linea prevista, utilizzata quale caso reale di studio ed applicazione, servizi tecnologici/dotazioni innovative, laddove disponibili, (sistemi wi-fi e di monitor multimediali eventualmente integrati), ai fini di una migliore fruizione dei servizi di mobilità.

ART. 5

Il presente Accordo ha inizio da aprile 2017 e terminerà ad aprile 2018. Essa potrà essere rinnovata, a seguito di richiesta di AdSP mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, ed accettazione della Regione almeno due mesi prima della scadenza.

ART. 6

Per qualunque controversia relativa al presente Accordo non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 7

Il presente Accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico di dettaglio, rimandate all'Accordo operativo.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartiti fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

Il presente Accordo sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa Parte II del D.P.R. n.131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 8

Con la sottoscrizione del presente atto, ciascuna parte, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, consente esplicitamente all'altra parte il trattamento dei propri dati e l'inserimento degli stessi nelle rispettive banche dati (cartacee ed informatiche) limitatamente alla gestione del presente atto. Ciascuna delle parti consente, inoltre, espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all'esecuzione del presente Accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art.

7 del D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione. La scadenza o cessazione del presente Accordo, per qualsiasi causa essa avvenga, non avrà alcun effetto sulle disposizioni contenute nell'articolo Informativa Privacy.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, li _____

PER ADSP

PER Regione Campania

Il Presidente

Dr. Pietro Spirito